

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1490 del 17/05/2016
Oggetto	AUA - DITTA BONIFICHE FERRARESI SpA NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1520 del 17/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 1536/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Bonifiche Ferraresi S.p.A.” con sede legale ed attività nel Comune di Jolanda di Savoia, via Cavicchini n. 2 - Protocollo istanza del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 12561 del 22.12.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di campus universitario.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.12.2015, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. della Provincia il 23.12.2015 con il n. 85258, presentata dalla Società “Bonifiche Ferraresi S.p.A.”, nella persona di Federico Vecchioni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Jolanda di Savoia, via Cavicchini n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la struttura di cui sopra effettua l'attività di Campus di formazione avanzata, destinato a un studenti da addestrare all'esercizio delle tecniche di produzione agricola ricche di know how ad alto contenuto tecnologico;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Bonifiche Ferraresi S.p.A.” per una nuova attività che necessita dei titoli abilitativi per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e per l'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;

- L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota datata **26.02.2016** (assunta al PG di ARPAE n. 1808 del 29.02.2016) di sospensione del procedimento amministrativo, trasmessa dal S.U.E.I. alla società in seguito alla richiesta di documentazione relativa all’impatto acustico di ARPAE;
- Vista la nota del S.U.E.I. datata 04.04.2016 (assunta al PG di ARPAE n. 3315 del 08.04.2016) di trasmissione della sopramenzionata documentazione integrativa per l’impatto acustico ricevuta dalla Società “Bonifiche Ferraresi S.p.A.” in data **01.04.2016**;
- Preso atto del Parere tecnico riguardante l’impatto acustico espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota PG n. 4467 del 05.05.2016;
- Visto il Parere favorevole con prescrizioni del S.U.E.I. riguardante l’impatto acustico, espresso con nota datata 10.05.2016 (assunta al PG di ARPAE n. 4640 del 11.05.2016), con allegato il Parere della società C.A.D.F. S.p.A. prot. n. 599 del 12.01.2016 per lo scarico di acque reflue domestiche;
- Dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "Bonifiche Ferraresi S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Jolanda di Savoia, via Cavicchini n. 2, codice fiscale e P.IVA 00050540384 per l'esercizio dell'attività di campus universitario.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
-----------------------	-------------------	-----------------

interessato		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo separata in via Luppi nel Comune di Jolanda di Savoia è quello di acque reflue domestiche (**Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" – RF e allegato "B" – dettaglio.
3. La società "Bonifiche Ferraresi S.p.A." al termine dei lavori di ristrutturazione dovrà trasmettere alla Società CADF S.p.A. la certificazione congiunta da parte dell'Utente e del Direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto presentato al CADF.
4. La società "Bonifiche Ferraresi S.p.A." deve osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da CADF S.p.A. in relazione alla rete fognaria approvata con nota prot. n. 599 del 12.01.2016.
5. **Vasche, pozzetti, ventilazione/esalazione scarichi, allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere realizzati in conformità al Regolamento di Fognatura CADF.**
6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.

7. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti.
8. E' fatto divieto di immettere materie solide nella fognatura ricettrice; ad evitare tali fenomeni è consigliabile effettuare la manutenzione con periodicità almeno annuale dei pozzetti e delle vasche Imhoff.
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
10. La società "Bonifiche Ferraresi S.p.A." ha l'obbligo della denuncia, entro il 31 gennaio di ogni anno degli elementi necessari alla determinazione del canone di fognatura e depurazione relativamente alla quantità di acqua prelevata da fonti diverse da pubblico acquedotto. Per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento dei canoni di fognatura o depurazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
11. La società "Bonifiche Ferraresi S.p.A." è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel vigente regolamento di fognatura, disponibile presso gli uffici del C.A.D.F. S.p.A..

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- **Se non realizzate direttamente dalla società CADF, le opere sul suolo pubblico richiedono specifica autorizzazione comunale per lavori stradali.**
- La Società CADF non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

- Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla Società CADF.
- La Società CADF si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; lo scarico fognario dovrà pertanto essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti e dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice; al personale CADF addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli.
- Sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi.
- I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura saranno realizzati direttamente dalla Società CADF o sotto la direzione tecnica della stessa, a spese dell'interessato, il quale dovrà inoltrare la richiesta alla Soc. CADF in tempo utile alla predisposizione del preventivo e all'organizzazione dei lavori necessari, o alla predisposizione della Direzione Tecnica; sono a carico dell'utente gli oneri relativi all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire le opere stradali su suolo pubblico.
- Nelle nuove lottizzazioni la gestione del servizio fognatura da parte di Cadf SpA è subordinata al trasferimento delle reti tecnologiche al patrimonio pubblico.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La progettazione deve essere orientata verso obiettivi di qualità per gli edifici, o porzioni di edifici, dedicati esclusivamente all'attività didattica.
2. La società "Bonifiche Ferraresi S.p.A." dovranno eseguire a fine lavori, durante la normale attività del Campus, verifiche strumentali atte a confermare le stime teoriche presentate, effettuando rilievi fonometrici al confine di proprietà e/o attività e comprovanti il rientro nei limiti normativi, il cui esito dovrà

essere trasmesso all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi-Servizio Unico Edilizia Imprese e ad Arpae - Sezione Prov.le di Ferrara.

3. Dovranno essere fornite informazioni e valutazioni dell'impatto dovuto all'impianto di diffusione sonora in uso presso il Centro Congressi.

4. L'introduzione di macchinari o di impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva dell'area di parcheggio ed incremento del traffico indotto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

5. Dovranno essere adottati tutti i sistemi di contenimento e mitigazione del rumore, predisponendo un'ideale organizzazione dell'attività di carico-scarico merci presso i vari centri interni alla struttura, da attuarsi solo in orario diurno.

Si precisa inoltre che:

- *per ricettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa.*

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi , che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.